

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL VICE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Stefano Ferrara
FERRARA

Legge sull'Ordinamento Penitenziario di Metropolis.

Presentata il 17/11/2024

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Presento oggi dinanzi a voi, a rappresentanza del Ministero della Giustizia tutto, questo disegno di legge, il quale vuole andare ad ampliare l'attuale scarna normativa sul sistema penitenziario del nostro Stato.

Tenendo conto dell'attuale situazione carceraria, questo disegno di legge promuove il miglioramento delle condizioni umanitarie all'interno del penitenziario, ampliando le possibilità del detenuto, nonché offrendo agli operatori della polizia penitenziaria una fonte solida per le loro attività.

Infine, esso va a delegare al Ministero della Giustizia e a quello dell'Istruzione l'emanazione di decreti ministeriali al fine di

regolamentare le procedure che verranno nominate nei successivi articoli.

Questo disegno di legge è il primo di una serie di molte revisioni che il Ministero della Giustizia vuole fare al fine di creare un sistema nuovo ed efficiente.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I - CONDOTTA.

ART. 1.

(Trattamento.)

1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.

2. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.

3. Nell'istituto l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.

4. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

5. I detenuti sono chiamati o indicati con il loro nome.

ART. 2.

(Spese e risarcimenti.)

1. Le spese per l'esecuzione delle pene sono a carico dello Stato.

2. Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro della giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro dell'economia, la quota media di mantenimento dei detenuti nello stabilimento della Repubblica.

3. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia subita.

4. La somma di riparazione è pari a euro 5.000,00 per ogni ora di detenzione. La Magistratura dovrà comunicare la spesa al Ministro dell'Economia al termine del processo di definitiva assoluzione, il quale provvederà all'erogazione del pagamento nei confronti dell'assolto.

5. La somma di riparazione non potrà superare in alcun modo euro 50.000,00.

ART. 3.

(Esercizio dei diritti dei detenuti.)

1. I detenuti esercitano personalmente i diritti loro derivanti dal presente regolamento anche se si trovano in stato di interdizione legale.

ART. 4.

(Divieto delle concessioni di benefici.)

1. È proibita l'assegnazione di ore d'aria, sconti di pena, giudizi speciali e benefici carcerari a soggetti detenuti per i seguenti delitti: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di associazione mafiosa, traffico internazionale di stupefacenti, violenza sessuale o traffico di esseri umani.

2. È esente dal Comma 1 chiunque collabori con l'autorità giudiziaria adoperandosi per evitare ulteriori attività delittuose proprie e altrui, in seguito a decreto della stessa autorità giudiziaria.

CAPO II - CONDIZIONI E MODALITA'

ART. 5.

(Caratteristiche dei locali.)

1. L'istituto penitenziario è realizzato in modo tale da accogliere un numero elevato di detenuti.

2. L'edificio penitenziario deve essere dotato di locali per le esigenze di vita individuale e, ove possibile, esigenze culturali e sportive.

3. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da

permettere la lettura e altre attività ricreative; areati e dotati di servizi igienici. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione.

4. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere la lettura e altre attività ricreative; areati e dotati di servizi igienici. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione.

5. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. Le camere devono avere una grandezza minima di 9 metri quadrati.

ART. 6.

(Permanenza all'aperto.)

1. Ai detenuti è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo di massimo 15 minuti al giorno.

2. Il Comandante della Polizia Penitenziaria e qualunque grado superiore può modificare il tempo di permanenza all'aperto in presenza di giustificati motivi.

3. Gli spazi all'aperto devono avere possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.

4. Sono esclusi da questo articolo i casi indicati nell'articolo 4.

ART. 7.

(Alimentazione.)

1. Ai detenuti è assicurata un'alimentazione sufficiente, adeguata allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. I detenuti e gli

internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

ART. 8.

(Servizio sanitario.)

1. Il servizio sanitario nazionale opera nell'istituto penitenziario secondo le norme disciplinate dalla suddetta legge.

2. Esso garantisce all'istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze di cura della salute dei detenuti.

3. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferibili in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura.

4. Il detenuto che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo sarà punibile con la reclusione per evasione.

ART. 9.

(Istruzione Carceraria.)

1. Ogni detenuto, salvo che egli si trovi nei regimi speciali di cui agli articoli 11 e 12, ha diritto a continuare i suoi studi superiori anche durante la sua permanenza in carcere.

2. L'attività didattica è effettuata da educatori sociali esperti nel settore della rieducazione, scelti da una commissione formata da:

- a) la Presidenza Scolastica;
- b) l'Alto Comando della Polizia Penitenziaria.

La Presidenza Scolastica è sempre abilitata ad insegnare in Carcere.

3. Il voto ottenuto dai detenuti in carcere ha egual valore a quello ottenuto a scuola.

4. Lo svolgersi delle lezioni deve avvenire senza alcun pregiudizio nei confronti dei detenuti presenti.

CAPO III - REGIME PENITENZIARIO.

ART. 10.

(Norme generali di condotta dei detenuti.)

1. I detenuti, al loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.

2. Nessun detenuto può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.

3. I detenuti devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

4. I detenuti che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento giudiziario.

ART. 11.

(Regime di sorveglianza particolare.)

1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per il periodo di permanenza dell'istituto i condannati:

- a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine nell'istituto;
- b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti, degli agenti di polizia penitenziaria o dell'autorità giudiziaria.

2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria o dagli agenti di polizia penitenziaria.

3. Nei confronti degli imputati di procedimenti penali, il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.

ART. 12.

(Isolamento.)

1. Nell'istituto penitenziario l'isolamento continuo è ammesso:

- a) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
- b) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale.

2. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.

ART. 13.

(Perquisizione.)

1. I detenuti possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza o su richiesta dell'autorità giudiziaria.

ART. 14.

(Impiego della forza.)

1. Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

ART. 15.

(Emergenze.)

1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Interno hanno facoltà di sospendere nell'istituto penitenziario o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata

strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. I detenuti sottoposti a regime speciale di carcerazione di cui agli art. 11 e 12, devono essere ristretti in sezioni del carcere adibite esclusivamente alla detenzione di tali detenuti, prevedendo l'adozione di misure di elevata sicurezza e isolamento nei confronti dell'esterno.

ART. 16.

(Visite agli istituti.)

1. Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza necessitare di un'autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) i Ministri, il Vice Ministro ed i Sottosegretari di Stato al Ministero della giustizia;
- c) l'autorità giudiziaria.

2. Possono accedere agli istituti con l'autorizzazione di un ufficiale di polizia penitenziaria, i ministri del culto cattolico e di altri culti, o qualsiasi persona abbia interesse alla visita privata di un detenuto.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 17.

(Deleghe.)

1. La presente legge delega al Ministero della Giustizia l'approvazione di uno o più decreti ministeriali al fine di regolamentare i procedimenti di cui agli articoli 8 comma 3 e 4, 11, 12, 15, 16 comma 2.

2. Essa delega al Ministero dell'Istruzione l'approvazione di un decreto ministeriale al fine di regolamentare i procedimenti di cui all'art. 9.

3. Essa delega inoltre al Ministero della Sanità l'approvazione di un decreto ministeriale al fine di regolamentare i procedimenti di cui all'art. 8.

4. I decreti di cui ai commi precedenti sono redatti e pubblicati dai ministeri nominati a ciò entro 3 settimane dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 18.

(Abrogazioni.)

1. La presente legge abroga tutte le leggi precedentemente approvate in materia di regolamentazione dell'ordinamento penitenziario, incluse tutte le leggi riguardanti l'istruzione in carcere.

ART. 19.

(Entrata in vigore.)

1. La presente legge entra in vigore
5 giorni dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.